

PROGETTO DI FUSIONE**AI SENSI DELL'ART. 2501-ter Cod.Civ.****MEDIANTE INCORPORAZIONE****DA PARTE DELLA SOCIETA' "INTERPORTO DELLA TOSCANA****CENTRALE S.p.A."****DELLA SOCIETA' "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l."****SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART. 2505 CC E SEG.****PREMESSA**

Al fine di addivenire alla concentrazione delle aziende condotte in capo alle due società indicate in epigrafe, nonché alla razionalizzazione delle attività dalle medesime esercitate, gli organi amministrativi della società Interporto della Toscana Centrale Spa, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della società Interporto Services Prato srl nella persona dell'Amministratore Unico hanno predisposto il seguente progetto di fusione a norma dell'art. 2505 e seguenti del Cod.Civ.. Si da atto che le società coinvolte nel presente progetto non sono sottoposte a procedure concorsuali né in particolare si trovano in stato di liquidazione. Trattandosi di una fusione per incorporazione di società totalmente posseduta (Interporto della Toscana Centrale Spa detiene il 100% del capitale sociale della società Interporto Services Prato srl) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2505 del Coc.Civ. primo comma al presente progetto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501 ter primo comma n. 3-4-5 e cioè viene redatto senza l'indicazione del rapporto di cambio, né delle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili, non essendo necessaria al tipo di fusione prospettata la

predisposizione della "Relazione dell'Organo amministrativo" prevista dall'art. 2501 quinquies comma 4 del Cod.Civ. nonché la "Relazione degli esperti" prevista dall'art. 2501 sexies comma 8 del Cod.Civ.

Si precisa inoltre che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 2501 quater, 2° comma, ha utilizzato la situazione patrimoniale emergente dal bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019 come redatto e approvato dagli organi amministrativi della società "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A." e della società "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l.". Si riportano di seguito i prospetti delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2019 delle società:

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE SPA

Via di Gonfienti 4//4 PRATO PO

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2019	31/12/2018
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	2.873	4.886
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11	1.499
7) altre	115.919	107.467
Totale immobilizzazioni immateriali	118.803	113.852
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	46.159.733	48.938.397
2) impianti e macchinario	58.534	33.326

	31/12/2019	31/12/2018
3) attrezzature industriali e commerciali	7.342	2.477
4) altri beni	14.083	16.121
5) immobilizzazioni in corso e acconti	605.524	525.919
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>46.845.216</i>	<i>49.516.240</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	79.573	45.000
d-bis) altre imprese	30.000	30.000
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>109.573</i>	<i>75.000</i>
2) crediti	-	-
a) verso imprese controllate	50.000	67.490
esigibili entro l'esercizio successivo	50.000	67.490
d-bis) verso altri	499.871	999.978
esigibili oltre l'esercizio successivo	499.871	999.978
<i>Totale crediti</i>	<i>549.871</i>	<i>1.067.468</i>
3) altri titoli	78.000	78.000
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>737.444</i>	<i>1.220.468</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>47.701.463</i>	<i>50.850.560</i>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	197.591	197.591
4) prodotti finiti e merci	8.790	8.790
<i>Totale rimanenze</i>	<i>206.381</i>	<i>206.381</i>
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	555.689	613.117
esigibili entro l'esercizio successivo	315.172	372.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	240.517	240.517
2) verso imprese controllate	18.518	12.867
esigibili entro l'esercizio successivo	18.518	12.867
5-bis) crediti tributari	339.601	123.153
esigibili entro l'esercizio successivo	323.146	107.074

	31/12/2019	31/12/2018
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.455	16.079
5-quater) verso altri	1.434.310	1.209.111
esigibili entro l'esercizio successivo	1.025.806	802.087
esigibili oltre l'esercizio successivo	408.504	407.024
Totale crediti	2.348.118	1.958.248
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	1.064.518	89.354
3) danaro e valori in cassa	407	294
Totale disponibilita' liquide	1.064.925	89.648
Totale attivo circolante (C)	3.619.424	2.254.277
D) Ratei e risconti	237.915	262.480
Totale attivo	51.558.802	53.367.317
Passivo		
A) Patrimonio netto	17.012.051	16.020.896
I - Capitale	13.245.000	13.245.000
IV - Riserva legale	300.731	260.855
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	2.546.498	1.788.858
Varie altre riserve	-	(3)
Totale altre riserve	2.546.498	1.788.855
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	991.152	797.516
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(71.330)	(71.330)
Totale patrimonio netto	17.012.051	16.020.896
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	739.112	440.100
4) altri	1.211.936	841.607
Totale fondi per rischi ed oneri	1.951.048	1.281.707
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	114.528	108.288
D) Debiti		
4) debiti verso banche	18.732.158	21.598.714
esigibili entro l'esercizio successivo	2.164.783	3.469.710

	31/12/2019	31/12/2018
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.567.375	18.129.004
7) debiti verso fornitori	232.664	220.037
esigibili entro l'esercizio successivo	232.664	220.037
12) debiti tributari	368.302	388.619
esigibili entro l'esercizio successivo	368.302	388.619
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	19.769	16.785
esigibili entro l'esercizio successivo	19.769	16.785
14) altri debiti	125.238	102.324
esigibili entro l'esercizio successivo	114.385	87.157
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.853	15.167
Totale debiti	19.478.131	22.326.479
E) Ratei e risconti	13.003.044	13.629.947
Totale passivo	51.558.802	53.367.317

INTERPORTO SERVICES PRATO SRL

Via di Gonfienti 4 PRATO PO

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2019	31/12/2018
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	31.817	54.925
II - Immobilizzazioni materiali	4.166	5.185
III - Immobilizzazioni finanziarie	62.649	62.646
Totale immobilizzazioni (B)	98.632	122.756
C) Attivo circolante		
II - Crediti	412.402	236.946
esigibili entro l'esercizio successivo	412.402	236.946

	31/12/2019	31/12/2018
IV - Disponibilit� liquide	195	2.916
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>412.597</i>	<i>239.862</i>
D) Ratei e risconti	60	30
<i>Totale attivo</i>	<i>511.289</i>	<i>362.648</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	50.000	50.000
IV - Riserva legale	207	207
VI - Altre riserve	50.555	40.787
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(50.738)	(24.740)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>50.024</i>	<i>66.254</i>
D) Debiti	461.257	296.386
esigibili entro l'esercizio successivo	461.257	296.386
E) Ratei e risconti	8	8
<i>Totale passivo</i>	<i>511.289</i>	<i>362.648</i>

SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

"INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A.", con sede in Prato, Via di Gonfienti 4//4, Registro Imprese di Prato e codice fiscale 03447690482, REA di Prato n. 366636, partita IVA. 00302320973, capitale sociale di Euro 13.245.000,09.= interamente versato (**societ  incorporante o incorporante**);

"INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l.", con sede in Prato Via di Gonfienti 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Prato 02112740978, REA di Prato 502185, partita IVA 02112740978, capitale sociale Euro 50.000,00.= interamente versato(**societ  incorporanda o incorporanda**);

ASPETTI GENERALI DELL'OPERAZIONE

Il completamento dell'operazione qui di seguito illustrata con la definitiva stipula dell'atto di fusione prevede l'incorporazione della società "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l." nella società "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A.".

ASPETTI GENERALI DELL'OPERAZIONE

L'operazione di fusione in oggetto prevede pertanto l'estinzione giuridica della società "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l.", mediante la sua incorporazione totale nella società "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A.".

La società incorporante non varierà il proprio capitale sociale a seguito dell'incorporazione; in quanto già detentrica del 100% del capitale sociale dell'incorporanda; nel patrimonio della stessa incorporante il valore delle quote di partecipazione dell'incorporanda sarà sostituito dal valore dell'attività e passività che andranno a confluire nell'incorporante, nonché dall'eventuale avanzo o disavanzo di fusione.

La società incorporante subentrerà nella globalità delle situazioni giuridiche (universitas iuris) della società incorporanda.

L'operazione di fusione in oggetto trova la sua giustificazione nella logica di dar vita ad un unico soggetto economico che, forte delle esperienze maturate da ciascuna delle due società nell'ambito del settore del coordinamento di quanto necessario per lo svolgimento e la gestione delle attività di un "Interporto", oltre che ad una migliore e più agevole operatività ricondurrebbe all'interno di un'unica società la gestione del controllo accessi oltre alla gestione condominiale. Da tale razionalizzazione operativa si ritiene e se ne possa beneficiare in termini di sinergie, oltre che riduzione

e contrazione di costi generali e rafforzamento dell'apparato commerciale.

Le due società hanno infatti oggetti sociali che comportano lo svolgimento di attività integrabili e assimilabili.

In particolare l'operazione produrrà nell'immediato un'integrazione di natura complementare tra la locazione di immobili e servizi offerti esistenti; il tutto in prospettiva di un programma di potenziamento e sviluppo dell'attività della società in base a piani già in fase di studio e attuazione.

Dal punto di vista logistico, non si rileveranno sostanziali variazioni, stante il fatto che la società incorporanda "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l." opera attualmente nei locali di proprietà della incorporante "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A." siti in Prato, Via di Gonfienti 4/4.

Trattandosi di una fusione per incorporazione in cui la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda, ai sensi dell'art. 2505 C.C., non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter primo comma, numeri 3-4-5 e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies.

MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO SOCIETA' INCORPORANTE

Di seguito si riporta il testo dello statuto della società incorporante "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A.", nel quale, a seguito della fusione per incorporazione non sono previste modifiche, fatto salvo la modifica della durata della società - art. 5 dello Statuto vigente - con proroga della medesima dal termine oggi indicato al 31 dicembre 2030 al 31 dicembre 2060. Non sono previste ulteriori modifiche statutarie.

STATUTO

Articolo 1

1.1 E' costituita in Prato la società **Interporto della Toscana Centrale Società per Azioni.**

1.2 Possono essere soci enti pubblici nonché soggetti privati con o senza personalità giuridica.

1.3 La partecipazione degli enti pubblici non può essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 2

2.1 La società ha per oggetto la promozione, il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative ed attività inerenti alla costruzione ed all'esercizio in Prato di un Interporto per l'integrazione dei vari sistemi di trasporto, intesa a facilitare le operazioni connesse alla intermodalità dei carichi; per la movimentazione e la sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, procedendo in particolare alla realizzazione della nuova sede dei Magazzini Generali di Prato; per l'organizzazione logistica della distribuzione fisica dei prodotti, completando la struttura con gli uffici ed i servizi destinati a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

2.2 Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

a) l'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l'assunzione in locazione o concessione di immobili ritenuti idonei o utili alla realizzazione del centro o di parti di esso;

b) le operazioni di acquisizione delle aree attraverso l'esproprio o nelle altre forme consentite dalla legge;

c) l'esecuzione (che potrà essere realizzata anche in comune o in collaborazione o cooperazione con enti pubblici o privati, sia direttamente sia mediante instaurazione di rapporti di appalto, di permuta, di vendita e/o

di concessione) della costruzione del centro e servizi connessi, in tutto od in parte degli elementi strutturali principali ed accessori;

d) l'esecuzione totale o parziale delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed opere del centro connesse;

e) la progettazione e la costruzione di strade anche per conto terzi, ma comunque in funzione della viabilità del centro, dell'accesso e dello svincolo, nonché la costruzione, ove necessario, previe autorizzazioni dell'Ente Ferrovie dello Stato o convenzioni con esso, dei raccordi ferroviari.

2.3 In ogni caso la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

2.4 Nel perseguire i propri scopi la Società si ispira ai principi dell'interesse pubblico, richiamandosi agli indirizzi fissati, in materia di interporti merci, sia in sede di programmazione e pianificazione nazionale e regionale, sia dalle direttive della Comunità Economica Europea.

2.5 La società provvede normalmente all'esercizio e gestione delle opere realizzate mediante concessione, affitto o locazione a privati, costituiti in imprese societarie, cooperative o individuali, coordinando le attività che si svolgono all'interno dell'Interporto nell'interesse del buon finanziamento della struttura.

2.6 In casi particolari la Società può assumere direttamente la gestione di attività e di servizi nell'ambito dell'Interporto, per assicurare la continuità del loro funzionamento in dipendenza dell'affidamento a società di gestione sempre che ciò non sia incompatibile con gli ordinamenti propri di ciascun

ente.

2.7 La Società può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società di capitali aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Articolo 3

3.1 La sede della società è in Prato.

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, unità locali operative o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato nel comma precedente. Il potere di istituire sedi secondarie o trasferire la sede sociale in altro Comune spetta all'Assemblea dei soci.

Articolo 4

4.1 Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 5

5.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 (trentunodiciembre duemilasessanta) e può essere prorogata più volte dall'Assemblea, almeno tre mesi prima della scadenza, con la maggioranza di legge.

5.2 La proroga per periodo di tempo determinato della durata della società non potrà costituire causa di recesso da parte dei soci.

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale è deliberato, sottoscritto e versato per euro 13.245.000,09 (tredicimilioniduecentoquarantacinquemila virgola zero nove), interamente versato e suddiviso in n. 63.071.429

(sessantatremilionisettantunomila quattrocentoventinove)azioni da euro 0,21

(zero virgola ventuno) ciascuna, nominative ed indivisibili.

6.2 Le azioni sono rappresentate dai titoli azionari e ogni azione da diritto ad un voto.

6.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato più volte mediante emissione di azioni ordinarie o fornite di diritti diversi secondo quanto sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea straordinaria.

6.4 Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione è regolato dalla Legge nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1.3.

Articolo 7

7.1 Nel caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi, fermo restando quanto disposto all'articolo 1.3, spetta un diritto di prelazione a favore degli altri soci della società.

7.2 A questo fine il socio che intende trasferire le proprie azioni deve informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con R.R. indicando il prezzo che è stato offerto per le azioni ed il soggetto interessato all'acquisizione.

7.3 Il Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, informerà gli altri soci perché possano esercitare il diritto di prelazione. I soci destinatari dell'informativa potranno entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'avviso del presidente, esercitare il loro diritto di prelazione mediante comunicazione allo stesso organo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.4 In caso di pluralità di soci che esercitino il diritto di prelazione, le azioni da trasferire saranno ripartite fra gli stessi in proporzione a quelle

rispettivamente possedute.

7.5 Trascorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, senza che sia stato comunicato l'esercizio della prelazione, il socio può procedere liberamente al trasferimento delle azioni al soggetto indicato nella comunicazione stessa nel rispetto di quanto ivi indicato.

Ogni modifica nelle condizioni del trasferimento rispetto a quanto comunicato nell'offerta ai soci rende necessaria la ripetizione della procedura per la prelazione.

7.6 Il socio non può, senza il preventivo consenso dell'organo amministrativo, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie azioni e/o diritti di opzione a pegno o comunque costituirli in garanzia.

Articolo 8

8.1 I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 9

9.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria.

9.2 In caso di emissione di obbligazioni convertibili andrà comunque garantito il mantenimento della maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) a favore degli enti pubblici.

Articolo 10

10.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di

Amministrazione.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata:

almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere prorogato previa idonea delibera dell'organo di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura.

11.3 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla sua competenza:

a) approvazione del bilancio di esercizio;

b) la nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) la determinazione del compenso di amministratori, compreso il Presidente, e dei sindaci, cui spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio determinate anch'esse dall'Assemblea all'atto della nomina;

d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e) la deliberazione su argomenti rimessi alla sua competenza dalla Legge ivi compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

11.4 L'Assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla legge.

11.5 L'Assemblea é convocata dall'organo di amministrazione con

comunicazione idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.6 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, da tenersi entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione, ed eventualmente il giorno della terza convocazione, da tenersi entro ulteriori 15 giorni.

11.7 Le Assemblee di seconda e terza convocazione non potranno aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.8 Sono comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.9 L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località del territorio nazionale che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 12

12.1 L'organo amministrativo è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea quando sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

Articolo 13

13.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il

diritto di voto che abbiano depositato almeno tre giorni prima dell'assemblea

i propri titoli presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

13.2 Ogni socio che abbia diritto d'intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, nel rispetto delle norme in vigore.

13.3 Ciascun azionista intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore a due.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

14.3 L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Non si procede alla nomina del segretario quando il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

15.2 L'Assemblea ordinaria in seconda ed in terza convocazione é regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

15.3 Le deliberazioni sono assunte in ogni caso a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in ulteriori convocazioni, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

16.2 Le delibere che hanno per oggetto la modifica degli articoli 2, 6, 7, 19 devono riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

16.3 Le delibere che hanno per oggetto aumenti di capitale sociale da effettuare con conferimenti in natura devono essere adottate con la maggioranza di almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale.

Articolo 17

17.1 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se chiamato a redigere l'atto nei casi di legge o su espressa richiesta dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 18

18.1 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno

il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

18.2 E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e alla votazione di questi;

- sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Quando l'assemblea si svolge per teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

Non è ammesso in alcun caso il voto per corrispondenza.

Articolo 19

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Almeno un terzo del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare è riservato e spetta al genere meno rappresentato.

19.2 Gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute; detti consiglieri hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Qualora tra i soci risultasse la Regione Toscana, essa provvederà alla nomina di n. 1 (uno) membro.

19.3 Gli altri membri del consiglio saranno nominati dall'assemblea ordinaria su designazione degli altri soci privati proporzionalmente alle quote di partecipazione da essi detenute.

19.4 Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, salvo minor tempo stabilito dall'assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.5 Nell'ipotesi che venga meno per qualsiasi motivo uno o più amministratori, ma non la maggioranza di essi, si provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, rispettando in ogni caso quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2.

19.6 L'Assemblea nomina fra i membri del Consiglio di Amministrazione il

Presidente.

Articolo 20

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Amministratore delegato al quale delegare parte delle proprie attribuzioni nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, nonché il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne determina i poteri e la relativa remunerazione.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei propri componenti riuniti in organo collegiale (Comitato Esecutivo).

20.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nelle deleghe oltre che il potere di revocare le deleghe stesse.

20.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 comma 4 codice civile.

20.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario eventualmente anche al di fuori dei propri membri.

Articolo 21

21.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni due mesi.

Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.

Articolo 22

22.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso raccomandato o mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o il messaggio di posta elettronica certificata, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima delle adunanze, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo o, nei casi d'urgenza, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compreso il telegramma, il telefax o il messaggio di posta elettronica certificata, da spedirsi almeno due giorni prima al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nei libri sociali. L'avviso di convocazione comprende l'ordine del giorno.

22.2 E' consentito l'intervento in consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ciascun partecipante sia in grado di identificare gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi ed alla votazione di questi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera comunque tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve trovarsi anche il segretario della riunione, il quale deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi consiliari al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Quando il consiglio si svolge per

teleconferenza o videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto. Non è ammesso in alcun caso il voto per corrispondenza.

Articolo 23

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

23.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23.3 Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24

24.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

24.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale, ove non sia determinata dall'assemblea all'atto della nomina.

Articolo 25

25.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 26

26.1 Il Comitato Esecutivo si compone di un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato. Almeno un terzo del numero dei componenti del Comitato esecutivo deve essere riservato al genere meno rappresentato.

26.2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediante avviso a mezzo telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno tre giorni liberi prima delle adunanze a ciascun Componente e Sindaco Effettivo.

26.3 Per la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 27

27.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte a terzi, la firma di colui che sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso. Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche all'Amministratore Delegato per l'esercizio dei poteri delegati dal Consiglio stesso.

Articolo 28

28.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dei sindaci e le modalità di svolgimento delle funzioni sindacali sono regolati in base alla normativa vigente. Almeno un terzo del numero dei componenti del Collegio Sindacale deve essere riservato al genere meno rappresentato.

28.2 Compete agli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, la nomina e la revoca di numero due Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto delle norme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente.

28.3 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui per disposizione di legge o delibera di assemblea essa non sia attribuita ad un revisore o a società di revisione. In tale evenienza con le modalità di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 sarà nominato un revisore legale o una società di revisione.

28.4 I requisiti professionali dei sindaci, e qualora nominato, del revisore contabile o della società di revisione sono disciplinati dalla legge. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e i suoi membri sono rieleggibili.

28.5 L'emolumento annuale dei Sindaci è stabilito all'atto della nomina.

Articolo 29

29.1 Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno

dicembre di ogni anno.

Articolo 30

30.1 Alla fine di ogni esercizio gli amministratori redigono il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Articolo 31

31.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati per almeno il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva ordinario, fino al limite di legge, e per la quota residua ai programmi di sviluppo delle attività societarie e ad iniziative e provvidenze rivolte a favorire l'utilizzazione degli impianti dell'Interporto da parte degli utenti al fine di ridurre gli oneri che sugli stessi gravano.

Articolo 32

32.1 Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 33

33.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, a richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

33.2 L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina in via rituale

secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

33.3 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato fra le parti.

33.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

33.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

33.6 La presente clausola arbitrale non esclude il diritto di ciascuna parte di ricorrere all'Autorità Giudiziaria dello Stato Italiano per il conseguimento di provvedimenti cautelari, che l'arbitro non sia legittimato o obbligato ad emettere.

Articolo 34

34.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste in materia dalle leggi vigenti.

RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE, DATA DALLA QUALE TALI QUOTE

PARTECIPANO AGLI UTILI

Stante il fatto che l'incorporazione ha luogo nei confronti di una società il cui capitale risulta interamente posseduto dall'incorporante, si è in presenza di una fusione per incorporazione senza concambio, alla quale non consegue aumento di capitale della società incorporante a seguito dell'acquisizione del patrimonio della società incorporanda.

Pertanto alla fusione in oggetto non si applica quanto previsto dal Codice

Civile in materia di rapporto di cambio.

Così facendo, non si darà luogo ad alcun rapporto di cambio (concambio), né a conguagli in denaro, né a modalità di assegnazione di quote della società incorporante, né a date da cui tali quote partecipino agli utili.

DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI NEL BILANCIO

DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni della incorporata "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l." saranno imputate all'incorporante "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A." con decorrenza ai fini contabili e fiscali a partire dalla data del 1° gennaio dell'esercizio nel corso del quale verrà stipulato ed iscritto nel Registro delle Imprese l'atto di fusione.

DATA DI EFFETTO DELLA FUSIONE

Per quanto concerne gli effetti civilistici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.

TRATTAMENTO RISERVATO A CATEGORIE DI SOCI

Non sussistono categorie di soci/azionisti con trattamento particolare o privilegiato.

TRATTAMENTO RISERVATO AI POSSESSORI DI QUOTE/AZIONI

Non sussistono azioni con trattamento particolare o privilegiato o comunque aventi particolari diritti.

VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione fatto salvo, per coloro che fanno parte

dell'organo amministrativo della società incorporante, i normali compensi per l'opera svolta a favore della società stessa.

Contemporaneamente alla piena operatività della fusione, e cioè a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, decadranno le cariche sociali della società "INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l.".

RAGIONI ECONOMICHE DELLA FUSIONE.

L'operazione di fusione per incorporazione si colloca nell'ambito di una diversa visione rispetto all'assetto societario attuale e quindi all'interno di un processo di riorganizzazione del quadro societario avente lo scopo di concentrare, e pertanto di razionalizzare e ottenere un'integrazione operativa della Società incorporanda nella Società incorporante e, conseguentemente, di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle due società, in conseguenza e per effetto della concentrazione delle risorse umane e patrimoniali in un unico soggetto.

Sono pertanto facilmente individuabili i vantaggi dell'operazione, consistenti nella riduzione dei costi di gestione, semplificazioni delle varie procedure di gestione operativa sia di tipo amministrativo; ottimizzazione della Governance fiscale del soggetto risultante dalla fusione.

Ulteriori semplificazioni si otterranno dall'utilizzo di un' unica piattaforma informatica per la gestione delle Società, razionalizzando ulteriormente il processo di gestione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai soci delle società interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici,

amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- Riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni;
- Semplificazione della struttura del gruppo;
- Realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare gli assets immobiliari inseriti nell'area interportuale e i servizi ad essi connessi.

TRATTAMENTO FISCALE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Da un punto di vista fiscale l'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente progetto, ai sensi dell'articolo 172 del TUIR, è da considerarsi ai fini delle imposte dirette neutrale.

In base al principio fiscale della neutralità fiscale la stessa :

- è fiscalmente neutra ai fini delle imposte sul reddito;
- è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA;
- è soggetta alle imposte di atto in misura fissa.

In particolare, l'art. 172 TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, stabilisce quanto segue:

- la fusione di società non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse;
- l' irrilevanza in capo alla all'incorporante degli avanzi e disavanzi di fusione;

ALTRE INFORMAZIONI

Gli Organi Amministratori delle società partecipanti alla fusione potranno, autonomamente, nei limiti derivanti dal loro mandato originario, apportare tutte le modifiche eventualmente richieste dalle autorità preposte, necessarie per addivenire al buon fine della fusione per incorporazione.

PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE

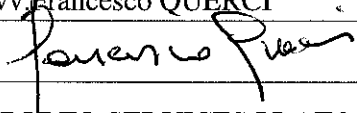
Il presente progetto di fusione è depositato in data 17.06.2020 unitamente agli altri documenti previsti dall'art. 2501-septies Cod. Civ. non rinunciati dai soci, presso le sedi sociali di ambedue le società.

Prato, 17.06.2020

p. INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Francesco QUERCI



p. INTERPORTO SERVICES PRATO s.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Daniele CIULLI

